

Ordinanza del Tribunale di Venezia - Sezione di Dolo del 13 ottobre 2008

AMBIENTE – RIFIUTI – ESCLUSIONE DALLA CATEGORIA DELLE CENERI DI PIRITE, CLASSIFICATE COME SOTTOPRODOTTO NON SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI.

Norme impugnate: art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 152 del 2006.

Parametri costituzionali: Artt. 11 e 117.

Il Tribunale di Venezia - Sezione di Dolo, con ordinanza del 13 ottobre 2008, in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), nel corso di un giudizio penale nei confronti di più soggetti imputati per la gestione e messa in riserva di ceneri di pirite senza che fossero adottate le forme di tutela idonee a preservare l'ambiente. La condotta incriminatrice era originariamente disciplinata dall'art. 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997, espressamente abrogato dal decreto legislativo n. 152 del 2006, il cui art. 183, alla lett. a) definisce la nozione di rifiuto ed alla lett. n) quella di sottoprodotto, nell'ambito della quale sono ricomprese le ceneri di pirite, espressamente escluse dalle disposizioni riguardanti i rifiuti.

Il remittente ripropone la medesima questione sollevata in data 20 settembre 2006, in ordine alla quale la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 83 del 2008, ha restituito gli atti al giudice a quo per la valutazione dell'incidenza sul provvedimento principale delle modifiche apportate alla disciplina censurata dal decreto legislativo n. 4 del 2008, che ha introdotto una nuova definizione di sottoprodotto ed ha eliminato il riferimento alle ceneri di pirite (art. 183, comma 1, lett. p) che sostituisce l'art. 183, comma 1, lett. n) del decreto legislativo n. 152 del 2006). Tale modifica, che si è resa necessaria per adeguare la normativa nazionale alla direttiva 2006/12/CE, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia con la sentenza 18 dicembre 2007 per violazione delle direttive in materia di rifiuti, definisce come rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I della direttiva e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, ritenendo tali anche le ceneri di pirite. A giudizio del remittente, poiché le norme successivamente approvate rilevano nel caso di specie ai fini della loro potenziale applicabilità in virtù del principio del favor rei di cui all'art. 2 del codice penale, permane la necessità che la Corte Costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

N.B.

La Corte Costituzionale, con sentenza 28/2010 del 12/1/2010, depositata il 28/1/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede: «rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale».